

Trib. Asti, Ufficio del Giudice Tutelare, decreto 13 maggio 2011 (g. Cristina Ravera)

IL GIUDICE TUTELARE

- letto il ricorso depositato in data 19.4.2011 dalla Signora B, in atti generalizzata, genitore esercente la potestà in via esclusiva sui figli minori .., nato ad Asti il ...2008 e, nata ad Asti il ..2010;

- visti i chiarimenti depositati in data 9.5.2011;

- premesso che il 19.12.2010 è deceduto il Signor ..., padre dei minori, senza disporre delle proprie sostanze con testamento, lasciando a succedergli i figli minori ... e;

- rilevato che il compendio ereditario risulta essere costituito essenzialmente dalle somme depositate sul conto corrente bancario indicato in ricorso - di cui il *de cuius* era titolare, in contestazione con il di lui padre (pari a € 6.243,55) - e dalle competenze di fine rapporto, diverse dall'indennità sostitutiva del preavviso e dal trattamento di fine rapporto (ammontanti complessivamente a € 2.263,53), mentre devono escludersi dall'asse ereditario:

a) le somme spettanti ai minori a titolo di trattamento di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso, in quanto, secondo univoco orientamento giurisprudenziale, esse costituiscono oggetto di un diritto spettante *iure proprio* ai soggetti indicati all'art. 2122, comma 1 c.c. (cfr. *ex plurimis*, Trib. Torino 29.6.2002; Cass. Civ., sez. lav., 19.6.1982, n. 3764);

b) le somme relative al Fondo Nazionale di Pensione Complementare, dal momento che trattandosi anche in tal caso di competenze di natura previdenziale, esse spettano *iure proprio* ai soggetti di cui all'art. 2122, comma 1 cod. civ.;

c) le somme spettanti ai minori a titolo di trattamento pensionistico in relazione agli importi contributivi versati dal padre e in conseguenza del suo decesso (cd. pensione indiretta), dal momento che il diritto dei superstiti al trattamento pensionistico indiretto è autonomo rispetto al diritto alla pensione spettante all'assicurato, di guisa che alla morte di questi, non entra a far parte dell'asse ereditario, ma è acquisito dai superstiti *iure proprio* (sul punto, Cass. Civ., sez. lav., 24.1.1988, n. 593; Cass. Civ., sez. lav., 12.9.2008, n. 23569);

- rilevato che, alla luce di quanto precede, l'credità pare attiva, in quanto non risultano esservi passività;

- rilevato che ai sensi dell'art. 471 cod. civ., l'eredità devoluta ai minori deve essere accettata con il beneficio di inventario e che non possono essere ammesse modalità di accettazione diverse da quella beneficiata, a prescindere dal valore del compendio ereditario, di guisa che ogni altra e diversa forma di accettazione espressa o tacita è nulla e improduttiva di effetti (Cass. Civ., sez. II, 24.7.2000, n. 9648; Cass., Civ., sez. I, 1.2.2007, n. 2211; Cass. Civ., sez. III, 13.7.1999, n. 7417);

- ritenuto che debba essere aperto un conto corrente per ciascun minore su cui far confluire il 50% dei depositi bancari nonché il 50% del trattamento di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva del preavviso e delle altre competenze di fine rapporto, il 50% delle somme relative al Fondo Nazionale Pensione Complementare per il Lavoratori dell'Industria Metalmeccanica e il 50% delle entrate pensionistiche di cui al ricorso;

- visti gli artt. 471 e 320 c.e.

NON AUTORIZZA

la ricorrente Signora, genitore esercente la potestà in via esclusiva sui figli minori ... e ... ad accettare in nome e nell'interesse dei minori, l'credità morendo dismessa dal Signor ..., padre dei minori, con forme diverse da quella beneficiata e per l'effetto, dispone che detta credità sia accettata dalla ricorrente, in nome e per conto dei minori, con beneficio di inventario;

AUTORIZZA

la ricorrente, in nome e per conto dei figli minori, a riscuotere dal datore di lavoro il trattamento di fine rapporto, l'indennità sostitutiva del preavviso e tutte le altre competenze di fine rapporto e il fondo pensionistico, mediante la suddivisione dei tali entrate nella misura di 50% per ciascun minore

AUTORIZZA

la ricorrente ad avviare in nome e per conto dei figli minori la procedura per l'ottenimento dei trattamenti pensionistici, in relazione agli importi contributivi versati dal *de cuius*

DISPONE

che le somme spettanti a ciascun minore, a titolo di trattamento di fine rapporto, indennità sostitutiva del preavviso e competenze di fine rapporto, di fondo pensione e di trattamento pensionistico siano versate su di un conto corrente nominativo, intestato in via esclusiva a ciascun minore, con annotazione del vincolo minorile, sul quale dovrà confluire anche la quota caduta in successione del deposito bancario indicato in ricorso.

Dispone l'immediata efficacia del decreto ex art. 741 c.p.e.

Asti, il 13.5.2011

IL GIUDICE TUTELARE
Cristina Ravera